SCHEMA DI ACCORDO OPERATIVO TRA UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD E PROVINCIA DI MODENA PER L'UTILIZZO DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI LEGALI.

In attuazione alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici, con il presente accordo operativo

tra

•	L'UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD, rappresentato
	da , che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di
	deliberazione G.C n del, esecutiva ai sensi di legge;
•	LA PROVINCIA DI MODENA, rappresentata da, che interviene
	ed agisce nel presente atto nella sua qualità di (C.F. Ente
), autorizzato in forza dell'atto del Presidente n del
	;

Premesso che:

- l'Unione non dispone di un Elenco di professionisti legali e visto che è consentito procedere ad accordi con altre amministrazioni per l'utilizzo degli elenchi di professionisti legali che svolgono attività a favore delle amministrazioni pubbliche nel rispetto delle linee guida ANAC n.12;
- Richiamati l'art. 4 e l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii che escludono,

dall'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice degli appalti, i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii. ". Le suddette norme vanno coordinate con la previsione contenuta all'interno dello stesso d.lgs. nel quale si prevede che per i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

- Richiamato altresì il Dl.gs 36/2023 di imminente efficacia a decorrere dal 1/7/2023 ed in particolare l'articolo 56 che recita: << Art. 56. (Appalti esclusi nei settori ordinari) 1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: omissis
- h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
- 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31:
- 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale:
- 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o

qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31;

- 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai:
- 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
- 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; omissis >>
- Preso atto che la Provincia di Modena ha istituito l'Elenco aperto degli
 Avvocati liberi Professionisti esterni alla Pubblica amministrazione a
 seguito di avviso pubblico che aggiorna periodicamente mediante
 l'inserimento delle nuove candidature;

*** *** ***

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite

SOTTOSCRIVONO

Il seguente Accordo Operativo, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Oggetto del presente accordo è la possibilità di utilizzo al fine di conferimento di incarichi di patrocinio legale di natura libero professionale, senza alcun onere, da parte dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord, dell'Elenco degli Avvocati

esterni in capo alla Provincia di Modena;

Art. 2 – Adempimenti in capo all'Unione Comuni Modenesi Area Nord

L'Unione Comuni Modenesi Area Nord si impegna ad utilizzare in via prioritaria il suddetto elenco per la nomina di Avvocati esterni; l'accordo avrà durata di un anno, con possibilità di rinnovo, e cesserà di avere efficacia nel caso in cui l'Unione proceda ad attivare un proprio elenco di professionisti mediante la pubblicazione di un avviso pubblico dedicato ed in conformità alle disposizioni di leggi vigenti;

L'Unione si riserva, per particolari casistiche e specifiche tipologie di contenziosi per i quali non si riscontrino professionalità adeguate all'interno dell'Elenco, di superare motivatamente l'accordo tra le parti di cui all'oggetto;

La stipula del presente accordo operativo e conseguentemente la possibilità di attingere all'Elenco provinciale non sono soggette ad oneri di spesa in capo all'Unione.

L'Unione si impegna a mettere avviso o adeugata informazione sul proprio sito internet in merito alla convidisione degli elenchi.

Art. 3 – Adempimenti in capo alla Provincia di Modena

La Provincia di Modena curerà l'aggiornamento periodico del suddetto elenco provvedendo a metterlo a disposizione all'Unione Comuni Modenesi Area Nord

Art. 4 – Attivazione Elenco

Unione Comuni Modenesi Area Nord comunicherà tramite richiesta in modo alla Provincia la necessità di attivare l'utilizzo dell'elenco.

La Provincia provvederà, entro un termine prestabilito dalle tempistiche della procedura negoziata, a fornire l'elenco vigente sulla base degli aggiornamenti periodici, oppure ad attivare se necessario l'invio delle richieste di preventivo ai Professionisti.

La Provincia di Modena si impegna a fornire all'Unione la documentazione prodotta dal Legale al momento di presentazione della domanda di inserimento in elenco al fine di selezionare la/le professionalità maggiormente indicata per il conferimento dell'incarico.

Si precisa che l'Unione procederà ad osservare la normativa vigente nel caso di affidamenti continuativi di incarichi legali aventi natura di appalti di servizi professionali non esclusi dall'ambito di applicazione del Dlgs. 36/2023.

Art. 5 – Durata

Il presente accordo ha durata dalla data di sottoscrizione per un anno, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, previa approvazione da parte dei rispettivi organi istituzionali.

Art. 6 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possano insorgere tra gli Enti aderenti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione del presente accordo, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 7 – Rinvio, norme finali

Per quanto non previsto nel presente accordo, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 8 – Bollo e registrazione

Il presente atto, composto da n. 4 facciate scritte per intero è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26-10-1972 n. 642 – Allegato B – articolo 16, come modificato dal D.P.R. del 30/12/1982 n. 955.

Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegato al D.P.R. 26-4-1986 n.131.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale	
per l'Unione Comuni Modenesi Area Nord	
per la Provincia di Modena	

(originale sottoscritto digitalmente)